



## **SETTORE TECNICO F.I.G.C.**

***Stagione Sportiva 2004/2005***

**COMUNICATO UFFICIALE N° 42**

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nella riunione del 20 Ottobre 2004 svoltasi a Firenze, (presenti: G. Gravina, G. Grazioli e G. Ragonesi) ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di allenatori:

**1) Provvedimento disciplinare a carico di ZIZI GIUSEPPE**

- Premesso che:
  - in data 16/4/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Zizi Giuseppe a favore della Società Bolotane e successivamente per la Società Atletico Nuoro senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
  - la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
  - viste le giustificazioni addotte dal Sig. Zizi nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. ZIZI GIUSEPPE la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sardegna per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Bolotane e Atletico Nuoro.

## 2) Provvedimento disciplinare a carico di VIVIANI MAURO

- Premesso che:
- in data 18/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Viviani Mauro a favore della Società Pol. Ischia di Castro partecipante al Campionato di prima Categoria, per cui ha assunto vincolo di tesseramento e contemporaneamente sull'attività di allenatore della squadra Esordienti svolta per la Società S.S. Nuova Laurentina;
- in data 5/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Viviani Mauro aveva svolto attività tecnica di allenatore per la Società Pol. Ischia di Castro e contemporaneamente per la Società S.S. Nuova Laurentina violando così i regolamenti in essere;
- in data 21/4/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 5/1/2004 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Viviani ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Viviani nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. VIVIANI MAURO la sanzione della squalifica fino al 31 GENNAIO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.S. Nuova Laurentina.

## 3) Provvedimento disciplinare a carico di OLIVA ALESSANDRO

- Premesso che:
- in data 10/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di calciatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Oliva Alessandro a favore della Società A.S. Sammaurizese per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore della prima squadra della Società U.S. Valdossola, per cui ha assunto vincolo di tesseramento soltanto dal 10/3/2004;
- in data 16/2/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Oliva Alessandro aveva svolto attività tecnica di calciatore e successivamente attività tecnica di allenatore per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 23/4/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/2/2004 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Oliva Alessandro ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Oliva nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. OLIVA ALESSANDRO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte Valle D' Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Valdossola.

#### 4) Provvedimento disciplinare a carico di PICCOLI FURIO

- Premesso che:  
- in data 18/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Piccoli Furio tesserato nella Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società G.S. Pianoscarano 1949, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Perandria Paolo che non era abilitato allenatore;  
- in data 5/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C di verificare se effettivamente il Sig. Perandria aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società G.S. Pianoscarano 1949 e se il Sig. Piccoli si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;  
- in data 26/4/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 5/1/2004 del Settore Tecnico; considerato che:  
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e documentate che il Sig. Perandria ha allenato la Società G.S. Pianoscarano 1949 con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Piccoli si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;  
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Piccoli nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di *PROSCIOLIERE DA OGNI ADDEBITO* il Sig. PICCOLI FURIO.

#### 5) Provvedimento disciplinare a carico di CAMMILLUCCI ANDREA

- Premesso che:  
- in data 18/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Cammillucci Andrea a favore della Società A.S. Canepina partecipante al campionato di Promozione, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e nonostante non avesse i titoli necessari per potere allenare la prima squadra della Società sopra indicata;  
- in data 5/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Cammillucci Andrea aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società A.S. Canepina, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e nonostante non avesse i titoli necessari per svolgere tale attività violando così i regolamenti in essere;  
- in data 30/4/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 5/1/2004 del Settore Tecnico; considerato che:  
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Cammillucci ha allenato la prima squadra della Società A.S. Canepina partecipante al Campionato di Promozione, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e nonostante non avesse i titoli necessari per svolgere tale attività in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Cammillucci nella sua memoria difensiva,  
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. CAMMILLUCCI ANDREA la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Canepina.

6) Provvedimento disciplinare a carico di CIARAMELLA ANDREA

- Premesso che:  
- in data 3/5/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Ciaramella Andrea a favore della Società A.C. Nuovo Terzigno partecipante al Campionato di Serie D, per cui ha assunto vincolo di tesseramento come allenatore responsabile ed è andato in panchina durante le gare ufficiali della prima squadra nonostante fosse stato squalificato fino al 31/3/2004 dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico (Comunicato Ufficiale n. 34 del 18/9/2003), contravvenendo a quanto disposto dall' Art./17 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva;  
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;  
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. Ciaramella nella sua memoria difensiva,  
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. CIARAMELLA ANDREA la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.C. Nuovo Terzigno.

7) Provvedimento disciplinare a carico di RAIOLA FILIPPO

- Premesso che:  
in data 3/5/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Raiola Filippo a favore della Società A.C. Nuovo Terzigno partecipante al Campionato di Serie D, per cui ha assunto vincolo di tesseramento come allenatore in seconda ed è andato in panchina durante le gare ufficiali della prima squadra nonostante fosse stato squalificato fino al 30/6/2004 dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico (Comunicato Ufficiale n. 34 del 18/9/2003), contravvenendo a quanto disposto dall' Art./17 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva;  
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;  
- viste le giustificazioni addotte dal sig. Raiola nella sua memoria difensiva,  
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. RAIOLA FILIPPO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.C. Nuovo Terzigno.

8) Provvedimento disciplinare a carico di DI MAIO DOMENICO

- Premesso che:
  - in data 3/5/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Di Maio Domenico a favore della Società A.S. Sant' Arpino per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società A.C. Stella Azzurra Sanfeliciano;
  - la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
  - non avendo il Sig. Di Maio prodotto alcuna memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. DI MAIO DOMENICO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.C. Stella Azzurra Sanfeliciano.

9) Provvedimento disciplinare a carico di SANTONASTASO DOMENICO

- Premesso che:
  - in data 3/5/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Santonastaso Domenico a favore della Società A.S. Virtus San Nicola per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società A.C. Galatina Maddaloni;
  - la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei Regolamenti in essere;
  - non avendo il Sig. Santonastaso prodotto alcuna memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo delibera:  
di infliggere al Sig. SANTONASTASO DOMENICO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Galatina Maddaloni.

10) Provvedimento disciplinare a carico di VOCCIA GIANCARLO

- Premesso che:
- in data 3/5/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., , sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Voccia Giancarlo a

favore della Società A.S.D. Castel San Giorgio per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società R.R. Lioni;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei Regolamenti in essere;

- non avendo il Sig. Voccia prodotto alcuna memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo delibera:

di infliggere al Sig. VOCCIA GIANCARLO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico della Società R.R. Lioni.

#### 11) Provvedimento disciplinare a carico di GISMONDI CARLO

- Premesso che:

- in data 3/5/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Gismondi Carlo a favore della Società A.S. Baronissi Calcio per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società Pol. Mas Avellino;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;

- non avendo il Sig. Gismondi prodotto alcuna memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. GISMONDI CARLO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico della Società Pol. Mas Avellino.

#### 12) Provvedimento disciplinare a carico di MONTALI MANUEL

- Premesso che:

- in data 17/1/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Montali Manuel a favore della Società Brescello e successivamente per la Società Pergocrema. Il Sig. Montali Manuel non poteva svolgere tale attività in quanto ammesso in soprannumero al Corso per l' abilitazione ad allenatore di Base organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna svoltosi a Modena dal 15/9/2003 al 18/10/2003, al termine del quale era obbligato a condurre quale allenatore responsabile, per due Stagioni Sportive una delle rappresentative del Comitato Regionale Emilia Romagna, secondo quanto disposto dalle norme del Bando di ammissione al Corso per l' abilitazione ad allenatore di Base al quale era stato ammesso;

- in data 26/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Montali Manuel aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva contravvenendo a quanto disposto dalle norme del Bando di ammissione al Corso per l' abilitazione ad allenatore di base e violando così i regolamenti in essere;

- in data 28/5/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 26/1/2004 del Settore Tecnico; considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Montali ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;

- non avendo il Sig. Montali prodotto alcuna memoria difensiva,  
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. MONTALI MANUEL la sanzione della squalifica fino al 31  
MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Emilia Romagna per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Brescello e Pergocrema.

13) Provvedimento disciplinare a carico di MATRICCIANI GABRIELE e  
COLANTUONO STEFANO

- Premesso che:  
- in data 10/7/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Matricciani Gabriele, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società Catania Calcio come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato ma queste, almeno in alcune circostanze, erano state svolte dal Sig. Colantuono Stefano che non era in possesso dei titoli per farlo;  
- in data 10/7/2003 l' A.I.A.C. chiedeva direttamente all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Colantuono aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società Catania Calcio e se il Sig. Matricciani si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;  
- in data 10/1/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 10/7/2003 dell' A.I.A.C.; considerato che:  
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e documentate che il Sig. Colantuono ha allenato il Catania Calcio con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nelle circostanze indicate nella denuncia dell' A.I.A.C. e che il Sig. Matricciani si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;  
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Colantuono nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la sua audizione e quella del suo legale nel corso della riunione del Comitato Esecutivo;  
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
*IL NON LUOGO A PROCEDERE* nei confronti del Sig. COLANTUONO STEFANO e del Sig. MATRICCIANI GABRIELE.

14) Provvedimento disciplinare a carico di VEZZOSO SERGIO

- Premesso che:  
- in data 10/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Vezzoso Sergio tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società Pol. Val D' Aveto, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Vezzoso Davide che non era abilitato allenatore;  
- in data 13/12/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Vezzoso Davide aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società Pol. Val D' Aveto e se il Sig. Vezzoso Sergio si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;  
- in data 20/5/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 13/12/2003 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Vezzoso Davide ha allenato la Società Pol. Val D' Aveto con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Vezzoso Sergio si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;

- non avendo il Sig. Vezzoso Sergio prodotto alcuna memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. VEZZOSO SERGIO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Liguria per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Pol. Val D' Aveto.

15) Provvedimento disciplinare a carico di ROSSI ALVERIO

- Premesso che:

- in data 18/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Rossi Alverio, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società G.S. Barco Murialdina, come allenatore responsabile della prima squadra, non ha svolto le mansioni per cui era stato tesserato ma queste erano state svolte dal Sig. Petretti Massimo che non era abilitato allenatore;

- in data 5/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Petretti aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società G.S. Barco Murialdina e se il Sig. Rossi Alverio si è reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;

- in data 24/5/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 5/1/2004 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Petretti ha allenato la Società G.S. Barco Murialdina con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Rossi Alverio si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Rossi Alverio nella sua memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. ROSSI ALVERIO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società G.S. Barco Murialdina.

16) Provvedimento disciplinare a carico di PIERLEONI ALESSANDRO

- Premesso che:

- in data 8/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Pierleoni Alessandro a favore della Società S.S. Casale D' Aschi senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società Pol. Paternò per cui ha assunto vincolo di tesseramento dal 12/2/2004;

- in data 16/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Pierleoni aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società S.S. Casale D' Aschi e successivamente per la Società Pol. Paternò violando così i regolamenti in essere;

- in data 24/5/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/3/2004 del Settore Tecnico;



considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Pierleoni ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
  - viste le giustificazioni addotte dal Sig. Pierleoni nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. PIERLEONI ALESSANDRO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Abruzzo per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.S. Casali D' Aschi.

17) Provvedimento disciplinare a carico di ROSSI GIUSEPPE e  
SCHETTINO MASSIMILIANO

- Premesso che:
  - in data 17/1/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Rossi Giuseppe, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società U.S. Varalpombiese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Schettino Massimiliano che non era in possesso dei titoli per farlo;
  - in data 26/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Schettino Massimiliano aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Varalpombiese e se il Sig. Rossi Giuseppe si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Schettino ha allenato la Società U.S. Varalpombiese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Rossi Giuseppe si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
  - non avendo il Sig. Rossi Giuseppe prodotto alcuna memoria difensiva, ma tuttavia tenuto conto delle considerazioni contenute nella relazione dell' Ufficio Indagini;
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. ROSSI GIUSEPPE la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. Schettino nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. SCHETTINO MASSIMILIANO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.
- Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte e Val D' Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società U.S. Varalpombiese.

18) Provvedimento disciplinare a carico di DEL BENE GIUSEPPE

- Premesso che:
- in data 25/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Del Bene Giuseppe tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società Pol. Pistrino, come allenatore responsabile della prima

squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Falcinelli Fulvio che non era abilitato allenatore;

- in data 3/4/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Falcinelli aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società Pol. Pistrino e se il Sig. Del Bene si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 8/6/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/4/2004 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Falcinelli ha allenato la Società Pol. Pistrino con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Del Bene si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. Del Bene nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. DEL BENE GIUSEPPE la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Umbria per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Pol. Pistrino.

#### 19) Provvedimento disciplinare a carico di GRIECO MASSIMO

- Premesso che:

- in data 10/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Grieco Massimo a favore della squadra Allievi Regionali della Società A.S. G.D.M. S. Orso, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società U.S. Falco Acqualagna, per cui aveva assunto vincolo di tesseramento;
- in data 16/2/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Grieco aveva svolto attività di allenatore a favore della squadra allievi regionali della Società A.S. G.D.M. S. Orso e successivamente per la Società U.S. Falco Acqualagna violando così i regolamenti in essere;
- in data 14/6/2004 l' Ufficio Indagini trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/2/2004 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Grieco ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Grieco prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. GRIECO MASSIMO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Marche per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S. G.D.M. S. Orso.

## 20) Provvedimento disciplinare a carico di TUDISCO FRANCESCO

- Premesso che:
  - in data 14/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Tudisco Francesco a favore della prima squadra della Società F.C. Casertana, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società U.S. Ariano Irpino, per cui aveva assunto vincolo di tesseramento;
  - in data 6/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Tudisco aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della prima squadra della Società F.C. Casertana e successivamente per la Società U.S. Ariano Irpino violando così i regolamenti in essere;
  - in data 15/6/2004 l' Ufficio Indagini trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/3/2004 del Settore Tecnico;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Tudisco ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Tudisco nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la sua audizione nel corso della riunione del Comitato Esecutivo; il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
- di infliggere al Sig. TUDISCO FRANCESCO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società F.C. Casertana.

## 21) Provvedimento disciplinare a carico di FELICE FRANCO NICOLA

- Premesso che:
- in data 28/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Felice Franco Nicola a favore della Società A.S. Trigno Celenza senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società S.S. Valsinello Gissi, per cui aveva assunto vincolo di tesseramento;
- in data 6/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Felice Franco Nicola aveva svolto attività tecnica di allenatore per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 18/6/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/3/2004 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Felice ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Felice prodotto alcuna memoria difensiva, ma tuttavia tenuto conto delle considerazioni contenute nella relazione dell' Ufficio Indagini;

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. FELICE FRANCO NICOLA la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Abruzzo per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S. Trigno Celenza.

## 22) Provvedimento disciplinare a carico di COVRE LUCIANO

- Premesso che:

- in data 17/1/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Covre Luciano, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società Gravellona Calcio come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dai Sig.ri Rampi Cesare e Polli Piero che non erano abilitati allenatori;
- in data 26/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente i Sig.ri Rampi Cesare e Polli Piero avevano svolto attività tecnica quale responsabili della prima squadra della Società Gravellona Calcio e se il Sig. Covre si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;

- in data 18/6/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 26/1/2004 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che i Sig.ri Rampi e Polli hanno allenato la Società Gravellona Calcio con le mansioni di allenatori responsabili della prima squadra e che il Sig. Covre si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;

- non avendo il Sig. Covre prodotto alcuna memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. COVRE LUCIANO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte e Valle D' Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Gravellona Calcio.

## 23) Provvedimento disciplinare a carico di PARASMO ROCCO ANTONIO

- Premesso che:

- in data 8/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Parasma Rocco Antonio, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società F.C. Fondi come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Orticelli Antonio che non era abilitato allenatore;

- in data 16/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Orticelli aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società F.C. Fondi e se il Sig. Parasma si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;

- in data 18/6/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/3/2004 del Settore Tecnico;
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Orticelli ha allenato la Società F.C. Fondi con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Parasma si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Parasma nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. PARASMO ROCCO ANTONIO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società F.C. Fondi.

#### 24) Provvedimento disciplinare a carico di VOLPI TOMMASO

- Premesso che:
- in data 12/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Volpi Tommaso a favore della Società Anagni Calcio partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza, per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la squadra Primavera della Società A.S. Sora;
- in data 23/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Volpi Tommaso aveva svolto attività tecnica di allenatore per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 7/7/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 23/3/2004 del Settore Tecnico;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Volpi ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Volpi prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. VOLPI TOMMASO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Professionisti di serie C per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Sora.

#### 25) Provvedimento disciplinare a carico di MATTIOLI GIOVANNINO

- Premesso che:
- in data 10/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di calciatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Mattioli Giovannino a favore della Società U.S. Barbara per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di calciatore ed allenatore per la Società S.C. Sassoferrato per cui ha assunto vincolo di tesseramento come calciatore e senza avere assunto vincolo di tesseramento come allenatore;
- in data 16/2/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Mattioli Giovannino aveva svolto attività tecnica di calciatore a favore della Società U.S. Barbara e successivamente attività tecnica di calciatore ed allenatore per la Società U.S. Sassoferrato, senza avere assunto vincolo di tesseramento come allenatore violando così i regolamenti in essere;

- in data 7/7/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/2/2004 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Mattioli ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Mattioli nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. MATTIOLI GIOVANNINO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Marche per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.C. Sassoferrato.

## 26) Provvedimento disciplinare a carico di VANIGLIA FELICINO e BENEDETTI GIORGIO

- Premesso che:
- in data 31/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Vaniglia Felicino, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società U.S. Imperia 1923 con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra dall' 8/3/2004, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Benedetti Giorgio, nonostante lo stesso fosse già stato tesserato nella stessa Stagione Sportiva per la Società F.B.C. Calangianus;
- in data 3/4/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Benedetti Giorgio aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Imperia 1923 e se il Sig. Vaniglia Felicino si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Benedetti Giorgio ha allenato la Società U.S. Imperia 1923 con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Vaniglia Felicino si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Vaniglia nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. VANIGLIA FELICINO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2004.
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Benedetti nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la sua audizione nel corso della riunione del Comitato Esecutivo; il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. BENEDETTI GIORGIO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Imperia 1923.

## 27) Provvedimento disciplinare a carico di DALLE AVE MASSIMO

- Premesso che:

- in data 10/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Dalle Ave Massimo a favore del Settore Giovanile della Società Vicenza Calcio per cui ha assunto vincolo di tesseramento e contemporaneamente sull' attività tecnica di calciatore svolta per la Società Pol. Grisignano per cui ha assunto vincolo di tesseramento;
- in data 16/2/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Dalle Ave Massimo aveva svolto attività tecnica di allenatore della squadra Pulcini/95 della Società Vicenza Calcio e contemporaneamente attività tecnica di calciatore per la Società Pol. Grisignano violando così i regolamenti in essere;
- in data 8/7/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/2/2004 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Dalle Ave Massimo ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Dalle Ave nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. DALLE AVE MASSIMO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Veneto per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Pol. Grisignano.

## 28) Provvedimento disciplinare a carico di CERCATO SALVATORE

- Premesso che:
  - in data 18/12/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Cercato Salvatore tesserato nella Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società A.S. Surrina-Viterbo, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Biagini Claudio che non era abilitato allenatore;
  - in data 5/1/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Biagini aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società A.S. Surrina-Viterbo e se il Sig. Cercato si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
  - in data 8/7/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 5/1/2004 del Settore Tecnico;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Biagini ha allenato la Società A.S. Surrina-Viterbo con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Cercato si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Cercato nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. CERCATO SALVATORE la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2004

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Surrina-Viterbo.

29) Provvedimento disciplinare a carico di ADORNATO DOMENICO e  
D' AGOSTINO SERAFINO

- Premesso che:
  - in data 8/3/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Adornato Domenico, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società S.C. Cittanovese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. D' Agostino Serafino nonostante lo stesso fosse già stato tesserato nella stessa Stagione Sportiva per la Società Pol. Taurianovese;
  - in data 16/3/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. D' Agostino Serafino aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra S.C. Cittanovese e se il Sig. Adornato Domenico si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
  - in data l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16/3/2004 del Settore Tecnico;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. D' Agostino ha allenato la Società S.C. Cittanovese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra pur essendo già tesserato per la Società Pol. Taurianovese e che il Sig. Adornato Domenico non si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
  - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Adornato nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di *PROSCI0GLIERE DA OGNI ADDEBITO* il Sig. ADORNATO DOMENICO
  - non avendo il Sig. D' Agostino prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. D' AGOSTINO SERAFINO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.C. Cittanovese.

30) Provvedimento disciplinare a carico di CHIAVERINI FIORENZO

- Premesso che:



- in data 14/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Chiaverini Fiorenzo, incaricato per la Stagione Sportiva 2003/2004 dalla Società U.S. Valnure P.V.B., quale allenatore responsabile della prima squadra senza essere tesserato per la Società, non aveva svolto le mansioni per cui era stato assunto, ma queste erano state svolte dal Sig. Fantini Fabio che non era abilitato allenatore;
- in data 17/11/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Fantini aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Valnure P.V.B. e se il Sig. Chiaverini si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 14/4/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 17/11/2003 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Fantini ha allenato la Società U.S. Valnure P.V.B. con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Chiaverini si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Chiaverini nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. CHIAVERINI FIORENZO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Emilia Romagna per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Pol. U.S. Valnure P.V.B.

### 31) Provvedimento disciplinare a carico di DI CINTIO ANDREA

- Premesso che:
- in data 14/11/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Di Cintio Andrea, tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la Società S.S. River Club come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Panzetti Luigi che non era abilitato allenatore;
- in data 17/11/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Panzetti aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società S.S. River Club e se il Sig. Di Cintio si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 14/4/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 17/11/2003 del Settore Tecnico;
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Panzetti ha allenato la Società S.S. River Club con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Di Cintio si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Di Cintio prodotto alcuna memoria difensiva, ma tuttavia tenuto conto delle considerazioni contenute nella relazione dell' Ufficio Indagini, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. DI CINTIO ANDREA la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Emilia Romagna per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.S. River Club.

### 32) Provvedimento disciplinare a carico di RESTIVO NUNZIO

- Premesso che:
- in data 7/5/2004 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico deliberava di chiedere un supplemento di indagini all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. sui fatti contestati al Sig. Restivo Nunzio per l' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 a favore della Società A.C. Casteldaccia per cui aveva assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società Caccamo;
- in data 3/6/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. un supplemento di indagini per verificare se effettivamente il Sig. Restivo aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 16/8/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti effettuati nel supplemento di indagini in merito alla richiesta del 3/6/2004 del Settore Tecnico;
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. nel supplemento di indagini risulta che il Sig. Restivo ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. Restivo nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. RESTIVO NUNZIO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Caccamo.

### 33) Provvedimento disciplinare a carico di MIANO SEBASTIANO

- Premesso che:
- in data 3/7/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Miano Sebastiano a favore della prima squadra della Società Pol. Roccalumera, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società Pol. Real Messina, per cui aveva assunto vincolo di tesseramento;

- in data 3/7/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Miano Sebastiano aveva svolto attività tecnica di allenatore per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 30/9/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/7/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Miano ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Miano nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. MIANO SEBASTIANO la sanzione della squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Pol. Roccalumera.

#### 34) Provvedimento disciplinare a carico di ONNIS MASSIMO

- Premesso che:
- in data 10/2/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Onnis Massimo a favore della Società U.S. Guspini, per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente ha svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori.
- in data 16/2/2004 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Onnis aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della prima squadra della Società U.S. Guspini e successivamente attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori violando così i regolamenti in essere;
- in data 27/9/2004 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla Richiesta del 16/2/2004 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Onnis ha svolto doppia attività per Società diverse nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- viste le giustificazioni addotte dal Sig. Onnis nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. ONNIS MASSIMO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2005.

Pubblicato in Firenze il 22 Ottobre 2004

Il Segretario  
Guido Vantaggiato

Il Presidente  
Enzo Bearzot